

*Conservatorio "Antonio Vivaldi" di Alessandria*  
*Istituzione di Alta Formazione Musicale*

***STATUTO***

Approvato dal Consiglio Accademico con delibera n. 27 del 08/05/2019

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 36 del 08/05/2019

Approvato dal MIUR con decreto n. 0001007 del 24/05/2019

***Conservatorio "Antonio Vivaldi" di Alessandria.  
Istituzione di Alta Formazione Musicale***

***STATUTO***

**Indice**

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE**

- Art. 1 Natura e ruolo dell'Istituzione
- Art. 2 Finalità dell'Istituzione
- Art. 3 Attività didattiche
- Art. 4 Attività formative e di produzione
- Art. 5 Attività di ricerca
- Art. 6 Diritto allo studio e attività sociali

**TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO, DI GESTIONE, e DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE**

- Art. 7 Definizione e funzioni
- Art. 8 Il Presidente
- Art. 9 Il Direttore
- Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione
- Art.11 Il Consiglio Accademico
- Art. 12 Revisori dei conti
- Art. 13 Il Nucleo di valutazione
- Art. 14 Il Collegio dei Professori
- Art. 15 Organismi di rappresentanza studentesca
- Art. 16 Organi consultivi e di partecipazione

**TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO**

- Art. 17 Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio
- Art. 18 Corsi di studio
- Art.19 Biblioteca, fonoteca, mediateca e musei
- Art. 20 Centri di servizio

#### **TITOLO IV – RISORSE E STRUTTURE AMMINISTRATIVE**

- Art. 21 Risorse
- Art. 22 Organizzazione degli uffici
- Art. 23 Il Direttore Amministrativo
- Art. 24 Funzioni di controllo dell'azione amministrativa
- Art. 25 Regolamento Generale dell'Istituto
- Art. 26 Regolamento didattico
- Art. 27 Regolamenti delle strutture didattiche e per la ricerca
- Art. 28 Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità
- Art. 29 Regolamento della Consulta degli studenti
- Art. 30 Regolamento per il tutorato
- Art. 31 Entrata in vigore dei regolamenti

#### **TITOLO V – NORME COMUNI E FINALI**

- Art. 32 Calendario dell'anno accademico e decorrenza dei mandati
- Art. 33 Servizi didattici integrativi
- Art. 34 Incompatibilità
- Art. 35 Validità delle adunanze e delle deliberazioni
- Art. 36 Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni
- Art. 37 Modifiche dello Statuto
- Art. 38 Intese e convenzioni con altre Istituzioni
- Art.39 Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione connessi alla materia di *diritto d'autore*
- Art. 40 Codice deontologico e carta dei diritti degli studenti
- Art. 41 Comitato Pari Opportunità

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

### **Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione**

- 1 L' "Istituto di Studi Superiori Musicali (ISSM) *Conservatorio A. Vivaldi* di Alessandria" - qui di seguito denominato Istituto - è sede primaria di alta formazione, di specializzazione, di perfezionamento e di ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge n. 508/1999 art. 2 comma 4. L'Istituto ha la sua sede in Alessandria, in via Parma 1, dove si svolgono prevalentemente le attività didattiche, di produzione artistica e di ricerca e dove si riuniscono gli organi di governo. È facoltà dell'Istituto, secondo le finalità e le necessità dello stesso, svolgere attività anche fuori dalla propria sede, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.
- 2 L'Istituto ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
- 3 A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

### **Art. 2 - Finalità dell'Istituzione**

- 1 Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, l'Istituto garantisce la libera attività di studio, di docenza e di ricerca che esso stesso promuove, fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi. In particolare:
  - a) concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici e della ricerca, e con il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale e internazionale;
  - b) persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il diritto degli studenti ad un sapere critico e ad una preparazione adeguata alle loro istanze formative e al loro inserimento sociale e professionale, fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro;
  - c) favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali contemporanee (nel rispetto delle specifiche radici storiche) in osservanza dei diritti connessi alle opere dell'ingegno anche secondo quanto previsto all'articolo 39 del presente Statuto.
- 2 Nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti l'Istituto stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che esso destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione correlata funzionale alla didattica ed alla ricerca.
- 3 L'Istituto fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto di informazione sia nella fase di proposta sia di realizzazione dei progetti e riconosce forme specifiche di garanzia attraverso i propri organi consultivi e di proposta.
- 4 L'Istituto cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e artistica e dei diritti connessi si concilino con quel principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica che risponde

al carattere pubblico e ai fini propri dell'Istituto.

- 5 L'Istituto riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Favorisce inoltre l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e l'interazione tra le componenti: docenti, personale tecnico, amministrativo e studenti.
- 6 Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale l'Istituto persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le diverse culture ed espressioni artistiche, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti, anche con Università e Istituzioni analoghe.
- 7 L'Istituto favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della ricerca.
- 8 L'organizzazione dell'Istituto si ispira ai principi della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.

### **Art. 3 - Attività didattiche**

- 1 L'ordinamento degli studi è disciplinato dal Regolamento Didattico d'Istituto nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.
- 2 Il Regolamento Didattico d'Istituto si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all'evoluzione delle proprie risorse umane professionali e del proprio patrimonio culturale e artistico, definendo i propri curricula – nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati a seguito di apposite convenzioni con Facoltà Universitarie e con altre Istituzioni di Alta Formazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, commi 7 e 8, della legge n. 508/1999.
- 3 Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico-didattica.

### **Art. 4 - Attività formative e di produzione**

- 1 L'Istituto attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. L'Istituto rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico-musicale e didattico, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, lett. h), della legge n. 508/1999.
- 2 L'Istituto programma i corsi d'indirizzo qualificando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarità degli studi.
- 3 Le attività di produzione costituiscono, anche nella coltivazione del rapporto con il pubblico, momento centrale della verifica dell'efficacia dell'azione didattica e il collaudo-sperimentazione delle

competenze conseguite dagli studenti. Costituiscono altresì occasione di confronto e scambio di competenze tra docenti e allievi e tra docenti e docenti. Tale attività viene definita dall'Istituto secondo una programmazione annuale o di durata pluriennale.

- 4 L'Istituto organizza corsi preparatori al livello accademico nell'ambito della propria autonomia didattica e nel rispetto della legge n. 508/1999, art.2.

#### **Art. 5 - Attività di ricerca**

- 1 L'Istituto incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico-filologica e pedagogica e adegua l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive, all'evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale, anche in collaborazione con altre Istituzioni nazionali o internazionali, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, della legge n. 508/1999.
- 2 L'Istituto promuove e coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche.
- 3 L'Istituto tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale.

#### **Art. 6 - Diritto allo studio e attività sociali**

- 1 L'Istituto promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo ad una effettiva uguaglianza di opportunità. A tal fine destina gli appositi fondi previsti per legge e garantisce, comunque, fissando i limiti percentuali nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, un'adeguata quota proporzionale alle fonti di finanziamento di cui al successivo art. 21.
- 2 L'Istituto cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.
- 3 L'Istituto promuove attività culturali e formative, anche quelle autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali e allo Statuto.
- 4 L'Istituto favorisce la mobilità nazionale e internazionale di studenti e docenti, per motivi di studio e di ricerca attraverso programmi europei (o sussidi comunque erogati) e sulla base di criteri tesi a valorizzare il merito nonché sulla base del reddito degli interessati secondo la normativa vigente e ai sensi degli specifici regolamenti.
- 5 L'Istituto promuove la residenzialità di docenti e studenti, in armonia con la peculiarità del territorio. A tal fine può stipulare convenzioni, nei limiti della disponibilità di bilancio, con organismi pubblici e privati.
- 6 L'Istituto cura l'aggiornamento del proprio personale docente, tecnico e amministrativo. Promuove l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.

**TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO, DI GESTIONE,  
e DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE**

**Art. 7 – Definizione e funzioni**

- 1 Sono *organi di governo e di gestione* dell'Istituto:
  - a) il Presidente
  - b) il Direttore
  - c) il Consiglio di Amministrazione
  - d) il Consiglio Accademico
  - e) i Revisori dei Conti
  - f) il Nucleo di Valutazione
  - g) il Collegio dei Professori
  - h) la Consulta degli Studenti
- 2 I componenti degli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Essi concorrono al funzionamento generale dell'Istituto e svolgono rispettivamente le seguenti diversificate funzioni gestionali:
  - a) di responsabilità e rappresentanza legale ed amministrativa;
  - b) di responsabilità dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Istituto;
  - c) di gestione e funzionamento amministrativo in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, nonché di individuazione e promozione delle iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto;
  - d) di organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività della didattica, della ricerca e della produzione artistica, nonché di rappresentanza e consultazione delle varie componenti dell'Istituto;
  - e) di vigilanza sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
  - f) di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituto;
  - g) di azione di supporto al Consiglio Accademico;
  - h) di espressione dei pareri previsti dal presente Statuto e di richiesta e proposta.
- 3 Con decreto del MIUR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.
- 4 E' organo di consultazione e di partecipazione il *Coordinamento del personale amministrativo e tecnico* di cui all'art. 16 comma 1.

**Art. 8 - Il Presidente**

- 1 Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituto fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9,

comma 1. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

- 2 Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
- 3 Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
- 4 Il Presidente esercita le seguenti competenze:
  - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'Ordine del giorno disciplinandone l'ordinato e corretto svolgimento con particolare riferimento agli interventi dei singoli componenti;
  - b) promuove iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto e a intrattenere rapporti di cooperazione con i soggetti pubblici o privati presenti sul territorio;
  - c) adotta tutti gli atti indifferibili e urgenti riguardanti la gestione amministrativa dell'Istituto, i quali, se di competenza del Consiglio di Amministrazione, sono da sottoporre a ratifica di tale organo alla prima riunione successiva utile;
  - d) firma gli atti di propria competenza;
  - e) concede l'accesso agli atti del Consiglio di Amministrazione, a fronte di motivata istanza scritta da parte degli eventuali interessati.

#### **Art. 9 - Il Direttore**

- 1 Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituto e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Nelle materie di propria competenza sovrintende e coordina il funzionamento della struttura.
- 2 Spetta in particolare al Direttore:
  - a) convocare e presiedere il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori; sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni;
  - b) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, di ricerca e di produzione artistica dell'Istituto impartendo direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto - per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti autonomi, per l'efficiente funzionamento delle predette strutture e servizi, nella determinazione delle relative responsabilità;
  - c) curare per quanto di propria competenza l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
  - d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti secondo le normative vigenti;



- e) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
- f) adottare tutti gli atti indifferibili e urgenti i quali, se di competenza del Consiglio Accademico, sono da sottoporre a ratifica alla prima riunione utile di tale organo;
- g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

- 3 Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituto, tra i docenti di prima fascia in organico con contratto a tempo indeterminato - anche di altre istituzioni - in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a) della legge n. 508/1999. Il Regolamento Generale dell'Istituto disciplina le modalità dell'elezione del Direttore. La nomina del Direttore avviene con decreto del Ministro. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. In prima applicazione possono essere eletti docenti con almeno cinque anni di anzianità di servizio aventi comprovata esperienza professionale sul piano progettuale, gestionale e organizzativo e di direzione acquisite anche in ambiti multi disciplinari e internazionali.
- 4 Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore "per chiara fama" ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
- 5 Le procedure elettive sono stabilite da apposito Regolamento.
- 6 Il Direttore designa come collaboratore un Vice Direttore scelto tra i professori di ruolo, che lo sostituisce nelle funzioni in caso di sua assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al MIUR. L'esercizio vicario delle funzioni attribuite al Direttore può essere esercitato esclusivamente nelle funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.
- 7 Il Direttore può delegare ad altri professori l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite.
- 8 Il Direttore, nell'ambito degli indirizzi e programmi stabiliti dal Consiglio Accademico e a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio, può avvalersi dell'opera di esperti e di collaboratori anche esterni all'Istituto purché tale opzione sia adeguatamente motivata in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare per le quali non si possa far fronte con personale in servizio.
- 9 Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituto.
- 10 Il Direttore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo mandato, alla limitazione dell'attività didattica, ivi compreso l'esonero totale dagli obblighi didattici.

#### **Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione**

- 1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
- 2 Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) un docente dell'Istituto, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
- d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
- e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3 Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituto, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4 I consiglieri di cui al comma 2, lett. e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5 Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

6 Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto. In particolare:

- a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, i regolamenti di gestione e organizzazione, nonché le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre ai competenti organi per approvazione;
- b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a), del DPR 28 febbraio 2003, n. 132 (di seguito DPR 132/2003), recante criteri sull'autonomia statutaria per le istituzioni di cui alla legge 508/99, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
- c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
- d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
- e) delibera su proposta del Consiglio Accademico, ai sensi dell'art. 2, comma 7, lett. e), della Legge 21.12.1999, n. 508 e nel rispetto della normativa vigente, oltre che nei limiti della disponibilità di bilancio, l'attribuzione di docenze aggiuntive per attività didattiche, nonché di collaborazione di personale non docente.
- f) nomina, sentito il Consiglio Accademico, il Nucleo di Valutazione entro i 30 giorni successivi alla scadenza del mandato dello stesso;
- g) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituto, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
- h) determina, sentito il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti, l'importo dei

contributi di competenza dell'Istituto a carico degli studenti.

- 7 La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica.
- 8 Il Consiglio di Amministrazione nell'esercizio e rispetto delle sue funzioni si avvale dei pareri espressi dagli organi consultivi e di partecipazione di cui all'art. 16.
- 9 Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
- 10 La convocazione del Consiglio, a cura del Presidente, deve pervenire per iscritto ai singoli componenti, anche per via telematica, almeno sette giorni prima della seduta salvo casi di urgenza, nel qual caso potrà essere effettuata anche per le vie brevi dal Presidente stesso. Il Consiglio può essere richiesto anche dalla metà più uno dei Consiglieri.
- 11 La documentazione su cui il Consiglio è chiamato a discutere e a deliberare è a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni lavorativi prima della riunione.
- 12 Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, a cadenza almeno trimestrale.
- 13 Si applica al Consiglio di Amministrazione la disciplina prevista dalla legge n. 444/1994 (proroga degli organi amministrativi); al fine di assicurare il funzionamento dell'Istituto, il Direttore può – in assenza del Presidente o dell'intero Consiglio di Amministrazione – adottare gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art.11 - Il Consiglio Accademico**

- 1 Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede e a due studenti designati dalla Consulta degli Studenti, sei docenti dell'Istituto, eletti tra gli aventi almeno tre anni di servizio, di cui uno presso l'Istituto in oggetto e, se assunti con incarico a tempo determinato, in posizione contrattuale compatibile con il periodo temporale del mandato.
- 2 Le modalità di candidatura e di elezione sono definite dal Regolamento Generale d'Istituto.
- 3 Il Consiglio Accademico, sentiti gli organi consultivi di cui al successivo comma 4, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Istituto, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:
  - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, di ricerca e di produzione correlata nel rispetto dell'autonomia didattica delle singole strutture didattiche e dei docenti;
  - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
  - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione correlata;
  - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge n. 508/1999, il Regolamento Didattico, il Regolamento della Consulta degli studenti, sentita la consulta stessa, ogni altro regolamento di sua competenza;

- e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508/1999;
  - f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal DPR n. 132/03 al Consiglio di Amministrazione.
  - g) designa la terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale da proporre al Ministro per la nomina del Presidente;
  - h) designa il docente rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione;
  - i) delibera l'attribuzione degli incarichi per la gestione delle strutture didattiche, artistiche e di ricerca, sulla base delle indicazioni provenienti dalle strutture stesse, mirando alla valorizzazione delle risorse e delle competenze presenti nel corpo docente;
  - l) propone al Consiglio di Amministrazione l'ammontare dei fondi da destinare alle strutture didattiche, di ricerca e di produzione di cui sopra e a quant'altro è ritenuto necessario all'attività dell'Istituto;
- 4 Il Consiglio Accademico può avvalersi dell'assistenza consultiva e delle proposte de:
- a) il Collegio dei Professori;
  - b) la Consulta degli Studenti;
  - c) il Coordinamento del Personale Amministrativo e Tecnico.

#### **Art. 12 – Revisori dei conti**

- 1 Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 2 Ai Revisori dei conti si applicano le disposizioni del Codice Civile laddove compatibili.
- 3 I Revisori dei conti esercitano le competenze di cui all'art. 10 del DPR 132/2003. In particolare:
- a) vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
  - b) espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
  - c) attestano la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di delibera del conto consuntivo;
  - d) esprimono parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
  - e) sottopongono al Consiglio di Amministrazione eventuali rilievi circa la gestione, nonché proposte in ordine a migliore efficienza;
  - f) controllano la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;
  - g) esercitano tutte le altre funzioni stabilite dalla normativa vigente.

#### **Art. 13 - Il Nucleo di valutazione**

- 1 Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti

esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2 Il componente interno è individuato fra i docenti in ruolo presso l'Istituto che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere inseriti nell'apposito albo dell'ANVUR;
- b) aver maturato almeno un anno d'esperienza di direzione in istituzioni del settore dell'AFAM;
- c) poter vantare comprovata esperienza nel campo della valutazione dell'organizzazione didattica nei settori artistico-musicali.

In assenza dei suddetti requisiti spetta comunque al Consiglio Accademico stabilire propri criteri di idoneità, sulla base dei curricula presentati dai candidati.

3 Il Nucleo di Valutazione di cui all'art. 10 del DPR 132/2003 esercita le competenze in esso previste. In particolare:

- a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituto, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
- b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituto sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); la relazione è trasmessa, oltre che al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche all'ANVUR entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

4 L'Istituto assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

5 Le modalità e i criteri di valutazione sono contenute in apposito Regolamento redatto dal Nucleo di Valutazione e deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico. La scelta della forma regolamentare, per la determinazione dei criteri di valutazione, rientra nella discrezionalità del Nucleo di Valutazione.

#### **Art. 14 - Il Collegio dei Professori**

1 Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituto.

2 Il Collegio dei Professori esercita le competenze di cui all'art. 11 del DPR 132/2003. In particolare:

- a) supporta le attività del Consiglio Accademico - come previsto dall'Art.11, comma 3, lettera a) dello Statuto e dal Regolamento Generale d'Istituto;
- b) delibera il codice deontologico di cui all'Art. 40;
- c) esprime pareri e formula richieste circa la revisione dello Statuto;

- d) esprime pareri circa i regolamenti d'Istituto;
  - e) fornisce pareri al Consiglio Accademico in merito all'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;
  - f) esprime pareri sulla definizione dell'organico dell'Istituto;
  - g) esprime le candidature per la partecipazione a specifiche commissioni o gruppi di lavoro su tematiche di interesse generale.
- 3 Il Collegio dei Professori è convocato almeno due volte all'anno dal Direttore che ne fissa l'ordine del giorno. Può inoltre essere convocato in seduta straordinaria secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale dell'Istituto. Le votazioni del Collegio dei Professori hanno validità in presenza della metà più uno degli aventi diritto.

### **Art. 15 - Organismi di rappresentanza studentesca**

- 1 Sono organismi di rappresentanza studentesca:
- a) l'Assemblea degli Studenti;
  - b) la Consulta degli Studenti.
- 2 L'Assemblea degli Studenti è composta da coloro che, maggiorenni, risultano regolarmente iscritti all'anno accademico in corso. È convocata almeno una volta all'anno dalla Consulta o, in sua assenza o in caso di inadempienza, dal Direttore dell'Istituto. Elegge i propri rappresentanti in seno alla Consulta degli Studenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale dell'Istituto e dal Regolamento della Consulta.
- 3 La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero dispari secondo quanto indicato dal DPR 132/2003. Fanno inoltre parte della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
- 4 Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto all'art. 11, comma 3, e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
- 5 La Consulta designa a maggioranza i rappresentanti in Consiglio Accademico e il rappresentante in Consiglio di Amministrazione. Le due cariche sono fra loro incompatibili.
- 6 La Consulta, propone il Regolamento degli Studenti e il Regolamento della Consulta degli studenti, successivamente posti all'approvazione del Consiglio Accademico.
- 7 Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

### **Art. 16 - Organi consultivi e di partecipazione**

- 1 Il Coordinamento del Personale Amministrativo e Tecnico è organo di rappresentanza delle istanze di tutto il personale impegnato nelle relative funzioni amministrative e tecniche. Esso è formato da un gruppo di tre persone in rappresentanza delle varie categorie contrattualizzate non aventi incarichi dirigenziali. Tale Coordinamento esprime pareri e proposte ai competenti organi di governo e di gestione in ordine al miglioramento della funzionalità dei servizi di sua competenza e sulle questioni

generali concernenti il buon funzionamento complessivo dell'Istituto.

- 2 Le modalità per la formazione delle rappresentanze del Coordinamento di cui al comma 1, vengono stabilite con apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione dietro proposta dei soggetti direttamente interessati alle relative rappresentanze e nel rispetto della normativa giuslavoristica e delle forme e modalità di organizzazione e di rappresentanza sindacale ufficialmente riconosciute. I rappresentanti sono nominati con decreto del Presidente.

### **TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO**

#### **Art. 17 - Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio**

- 1 Nel rispetto della normativa vigente l'istituzione modella il proprio assetto strutturale, articolando le attività inerenti l'offerta formativa, la produzione artistica, di ricerca ed i propri servizi, mediante appositi organismi nel rispetto dei vari articoli del presente statuto e, in particolare, sulla base dei seguenti principi e scopi:
  - a) organizzazione delle strutture sulla base della definizione di differenziati obiettivi formativi e di produzione/ricerca artistico- scientifica e funzionali al loro pieno raggiungimento;
  - b) qualificazione ed integrazione delle diverse attività e dei servizi;
  - c) utilizzo pieno e razionale delle risorse umane e materiali (spazi attrezzati e strumentazioni) disponibili;
  - d) flessibilità dei modelli organizzativi, con riguardo alla necessaria integrazione tra vecchi e nuovi modelli organizzativi della didattica, nell'ottica della continua innovazione metodologica, nel rispetto di una programmazione annuale coerente con la pianificazione pluriennale ed i progetti a medio e lungo termine.

#### **Art. 18 - Corsi di studio**

- 1 L'Istituto, tramite il proprio Regolamento Didattico, stabilisce l'offerta formativa sulla base degli standard qualitativi prefissati dalla legge e dai decreti d'attuazione e attiva i corsi e gli indirizzi per i quali possiede i requisiti di idoneità.

#### **Art.19 – Biblioteca, fonoteca, mediateca e musei**

- 1 L'Istituto promuove la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio documentario mediante apposite strutture quali la “biblioteca, fonoteca, mediateca e musei”. Al fine di incrementare la funzionalità e fruibilità del proprio patrimonio documentario, l'Istituto attribuisce alle suddette strutture autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, assegnando adeguate risorse economiche secondo criteri proporzionali alle fonti di finanziamento e delle entrate proprie.

- 2 La “biblioteca, fonoteca, mediateca e musei” dell’Istituto provvede a conservare, incrementare e rendere fruibile il patrimonio documentario e museale, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all’attività didattica, di ricerca e di produzione dell’Istituto sia alla sua funzione di biblioteca musicale del territorio.
- 3 Le modalità di gestione, funzionamento e di accesso al patrimonio documentario di cui al comma 1 vengono stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, dietro proposta del bibliotecario.
- 4 Alla “biblioteca, fonoteca, mediateca e musei” è preposto il bibliotecario che dirige e coordina le attività inerenti ai servizi e alla promozione culturale, favorendo l’acquisizione di donazioni. Il bibliotecario, inoltre, cura la catalogazione e la sistemazione del patrimonio documentario e, sentito il parere degli Organi di governo e di gestione dell’Istituto, ne promuove la valorizzazione e l’aggiornamento. Per quanto attiene la funzione di supporto all’attività didattica e di ricerca, può essere coadiuvato da una Commissione, composta da docenti, da studenti e da personale tecnico-amministrativo.
- 5 Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 del Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare la “biblioteca, fonoteca, mediateca e musei” è dotata dal Consiglio di Amministrazione di locali, personale e risorse finanziarie proporzionali al patrimonio posseduto, all’utenza, ai servizi e alle funzioni previste.
- 6 La “biblioteca, fonoteca, mediateca e musei” può partecipare alla cooperazione locale, nazionale e internazionale. Come centro di servizio può collaborare con altri Istituti o Enti pubblici e privati.

#### **Art. 20 - Centri di servizio**

- 1 I centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell’attività didattica e formativa quali, in particolare: informatici, telematici, multimediali, linguistici, tecnici, statistici, di stampa ed editoriali. Detti centri possono essere costituiti anche in consorzio con altre istituzioni o enti pubblici e privati, in conformità con la legislazione vigente.
- 2 Ai centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
- 3 Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizi sono disciplinate dal Regolamento Generale dell’Istituto.

### **TITOLO IV – RISORSE E STRUTTURE AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 21 – Risorse**

- 1 Il patrimonio dell’Istituto è costituito:
- a) da beni mobili ed immobili di proprietà del medesimo, crediti e qualsiasi altra attività esistenti al momento attuale o che l’Istituto dovesse acquisire a qualsivoglia titolo;
  - b) da beni trasferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici territoriali;



- c) dagli apporti dei finanziatori pubblici e privati;
- d) dai beni ricevuti in donazione, eredità o legato;
- e) dai beni a qualunque titolo acquisiti dall'Istituto;
- f) dagli avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinati al patrimonio.

I frutti e le plusvalenze realizzate possono essere utilizzati per le esigenze di gestione, compatibilmente con le disposizioni di legge.

- 2 Le fonti di finanziamento dell'Istituto sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici, di privati e da entrate proprie.
- 3 Le entrate proprie sono costituite da contributi istituzionali, da redditi patrimoniali, da redditi conseguenti a prestazioni nel rispetto dei diritti connessi alle opere dell'ingegno di cui all'art. 39 dello Statuto e dalle liberalità.
- 4 I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi, sono determinati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari, e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.
- 5 Per le spese di investimento l'Istituto può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
- 6 Il principio del budget assicura alle strutture e ai servizi l'erogazione delle risorse complessive necessarie al corretto funzionamento sulla base di piani e programmi che tengano conto anche di esigenze di carattere perequativo.

#### **Art. 22 – Organizzazione degli uffici**

- 1 L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici. Con apposito regolamento, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto.
- 2 Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituto.
- 3 L'azione disciplinare nei confronti del personale non docente viene esercitata dai soggetti individuati e nei modi previsti dalle normative vigenti.

#### **Art. 23 - Il Direttore Amministrativo**

- 1 Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Istituto della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo.
- 2 Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta a cui sono allegati le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture,

anche decentrate. Inoltre, svolge la funzione di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione e aggiorna il Consiglio stesso, a ogni seduta, sullo stato di cassa e sulla situazione amministrativa dell'Istituto.

- 3 Il Direttore Amministrativo è nominato secondo le procedure di cui all'art. 13 del DPR 132/2003 ed è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituto, è a capo degli uffici ed esercita attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico-amministrativo, curandone il buon andamento e l'ordinato svolgimento nel rispetto di quanto disciplinato a livello della contrattazione collettiva nazionale vigente.
- 4 Nel rispetto di quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale e decentrata, quale fonte primaria di disciplina della materia, il Direttore Amministrativo:
  - a) sottopone proposte agli organi di gestione dell'Istituto inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
  - b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
  - c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale non docente.
- 5 Al Direttore Amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni previste nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

#### **Art. 24 - Funzioni di controllo dell'azione amministrativa**

- 1 La funzione di controllo sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa viene svolta dal Revisori dei conti ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.
- 2 Il Regolamento di procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dall'organo di gestione anche sulla base degli accordi siglati con le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le OO.SS.

#### **Art. 25 - Regolamento Generale dell'Istituto**

- 1 Il Regolamento Generale disciplina, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui all'art. 22, comma 1, e agli artt. 26 e 28 del presente Statuto, l'organizzazione dell'Istituto nel suo complesso e le modalità di elezione delle varie cariche e rappresentanze negli organi di governo. L'emanazione del Regolamento Generale e relative modifiche sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Consiglio Accademico.

#### **Art. 26 – Regolamento didattico**

- 1 Il Regolamento didattico dell'Istituto:
  - a) disciplina il funzionamento dell'offerta formativa e di tutti i corsi per i quali l'Istituto rilascia titoli di studio ai sensi del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della legge n.

508/1999;

- b) fissa i criteri generali per la formazione di specifici regolamenti delle strutture didattiche e delle attività di ricerca;
- c) si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche dell'Istituto e l'evoluzione del proprio patrimonio culturale artistico e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge e, comunque, rispondenti agli standard qualitativi e culturali europei.

2 Il Regolamento didattico e le relative modifiche, approvate ai sensi dell'art 14, comma 3 del DPR 132/2003, sono pubblicizzate anche per via telematica.

3 L'entrata in vigore del Regolamento didattico è stabilita nel decreto di emanazione.

4 Il Regolamento didattico disciplina le modalità con cui l'Istituto rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

#### **Art. 27 - Regolamenti delle strutture didattiche e per la ricerca**

1 Le strutture didattiche e per la ricerca possono darsi propri regolamenti nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari interne emanate dagli organi di governo e di gestione dell'Istituto. L'approvazione dei regolamenti interni compete al Consiglio Accademico fatto salvo quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 28 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità**

1 Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2 Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Istituto, quanto dei singoli centri di spesa.

3 Il regolamento e le relative modifiche sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, e approvato con le modalità previste dall'art 14, comma 3 del DPR 132/2003.

#### **Art. 29 - Regolamento della Consulta degli studenti**

1 La Consulta degli studenti, con proprio regolamento, stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nei diversi organismi, ai sensi dello Statuto e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale dell'Istituto.

2 Il Regolamento della Consulta degli studenti è adottato con decreto del Presidente, previa delibera della Consulta degli studenti in carica, sentito il Consiglio Accademico.

3 Le attività formative autogestite dagli studenti sono definite mediante apposito regolamento, adottato

dal Presidente, previa delibera della Consulta degli studenti e dei Consigli delle strutture didattiche.

### **Art. 30 - Regolamento per il tutorato**

- 1 L'Istituto provvede a regolamentare il tutorato, sotto la responsabilità del Consiglio Accademico.
- 2 Il tutorato è finalizzato ad orientare le scelte ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
- 3 I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività dell'Istituto.

### **Art. 31 - Entrata in vigore dei regolamenti**

- 1 Espletato l'iter previsto, tutti i regolamenti entrano in vigore entro 15 giorni dalla data di pubblicazione o affissione agli albi, se non diversamente stabilito dagli stessi.

## **TITOLO V – NORME COMUNI E FINALI**

### **Art. 32 – Calendario dell'anno accademico e decorrenza dei mandati**

- 1 Il calendario dell'anno accademico è adottato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.
- 2 Tutti i mandati elettivi di cui allo Statuto, con eccezione di quello relativo al Direttore dell'Istituzione, decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio e hanno la durata di tre anni. In tutti i casi, per la loro copertura, non possono essere eletti gli stessi destinatari per più di due mandati consecutivi.

### **Art. 33 - Servizi didattici integrativi**

- 1 L'Istituto può attivare servizi didattici integrativi aventi per oggetto:
  - a) corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione ai corsi accademici e per l'elaborazione dei piani di studio nonché per l'iscrizione ai corsi di specializzazione;
  - b) masterclasses, seminari e conferenze per favorire una più qualificata preparazione finalizzata ad esigenze culturali e professionali specifiche;
  - c) corsi di preparazione agli esami per l'esercizio delle professioni e per la preparazione di concorsi;
  - d) corsi di aggiornamento professionale;
  - e) corsi di formazione permanente e ricorrente;
  - f) altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado;

- g) ogni altro corso inteso a migliorare la preparazione degli studenti;
- h) fino al completamento del riordino dei cicli scolastici per la fascia dell'obbligo, gli appositi percorsi integrati volti alla formazione artistica di base - ai sensi dell'art. 2, comma 8 (lettera d) della legge n. 508/1999 - sulla base delle apposite convenzioni.

#### **Art. 34 - Incompatibilità**

- 1 I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio Accademico o responsabili delle strutture didattiche di cui al DPR 212/2005. Le stesse cariche di responsabile delle strutture didattiche sono invece compatibili con quella di membro del Consiglio Accademico.
- 2 La carica di componente interno al Nucleo di Valutazione non è cumulabile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico.

#### **Art. 35 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni**

- 1 Le adunanze sono valide qualora partecipino la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni ivi assunte sono vincolanti per tutto l'Istituto ed è fatto obbligo rispettarle e farle rispettare.

#### **Art. 36 – Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni**

- 1 Nel rispetto delle leggi in materia di pubblicizzazione degli atti di pubblico interesse, limitatamente ai soli atti di contenuto generale, e fatta salva la preventiva acquisizione del consenso degli interessati per i procedimenti che coinvolgono gli interessi di soggetti determinati, tutti i verbali delle deliberazioni, compresi gli allegati, debbono essere messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, a disposizione dei professori, del personale amministrativo e tecnico e degli studenti.

#### **Art. 37 – Modifiche dello Statuto**

- 1 Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il ministero dell'economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.

#### **Art. 38 - Intese e convenzioni con altre Istituzioni**

- 1 L'Istituto può partecipare alla costituzione di Politecnici delle arti tramite convenzione nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 508/1999.
- 2 L'Istituto può partecipare, con proprio personale e proprie strutture, ad iniziative e programmi di formazione e ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione con enti nazionali e internazionali nel rispetto della normativa vigente.
- 3 Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio

personale presso altre istituzioni nazionali e internazionali.

- 4 L'Istituto definisce le procedure di espletamento, autorizzazione ed affidamento degli incarichi per attività libero-professionali del personale docente nel rispetto della normativa vigente.

**Art.39 - Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione  
connessi alla materia di *diritto d'autore***

- 1 L'attribuzione del diritto di conseguire gli eventuali diritti connessi al diritto d'autore per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione, o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Istituto è regolata in via generale dalle norme di legge sul diritto d'autore e da eventuali apposite forme contrattuali compatibili con la materia le cui linee d'indirizzo vengo stabilite nel Regolamento Generale.
- 2 Fermo restando il fine non lucrativo delle attività di ricerca e di produzione correlata, con il Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità, di cui all'art. 28, comma 2, vengono fissati i criteri di gestione economico-finanziaria delle produzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

**Art. 40 - Codice deontologico e carta dei diritti degli studenti**

- 1 Il Codice deontologico dei Docenti concerne l'espletamento dei rispettivi compiti e funzioni ed è deliberato dal Collegio dei Professori con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
- 2 La Carta dei Diritti degli studenti è elaborata da un'apposita commissione paritetica congiunta composta (anche in delega) da 2 rappresentanti della Consulta degli Studenti e 2 docenti in rappresentanza del Collegio dei Professori. Essa è deliberata dal Direttore, che se ne fa garante, a seguito della approvazione, separata, di almeno i due terzi dei componenti dei due rispettivi organi della Consulta degli Studenti e del Collegio dei Professori.

**Art. 41 - Comitato Pari Opportunità**

- 1 Al fine di individuare tutte le discriminazioni dirette e indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra generi, è costituito presso l'Istituto il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità in conformità a quanto stabilito dalla l. 125/1991 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 2 Il Comitato promuove, nel rispetto dello Statuto, iniziative per la rimozione delle discriminazioni e delle situazioni di mobbing, valorizzando la differenza di genere ed adottando iniziative intese a realizzare pari opportunità nella formazione, nell'accesso al lavoro e nelle carriere.
- 3 Il Comitato è costituito da due rappresentanti dei docenti, un rappresentante del personale tecnico e amministrativo, un rappresentante delle OO.SS. ed un rappresentante degli studenti, nominato dalla Consulta degli studenti.
- 4 Il Comitato, al fine di definire le proprie modalità operative, predispone uno specifico Regolamento che viene adottato con decreto del Presidente.